

avv. Francesco Laurencia
Via Misericordia n° 40
81025 MARCIANISE (CE)
Part. IVA 02952540611

CE 2440/10 Aw. W. Ziz

R.G. 3739/10

N. Id. 23 F1

N. Gen. 19285



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro dott. Anna Rita Motti;
letti gli atti del procedimento cautelare n. **R.G. 3739/2010** promosso da **TATARELLA CONCETTA** nei confronti della **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t.;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 19.5.2010;

OSSERVA

Preliminarmente va affermata la giurisdizione del Giudice adito.

Nella specie, invero, come emerge dalla documentazione in atti, oggetto del giudizio non è il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. ex novo, bensì, al più, quello alla trasformazione di pregressi rapporti c.d. precari, ma comunque già in atto, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il sistema istituito prevede, infatti, la formazione – a mezzo decreto dirigenziale da pubblicarsi sul BURC - di elenchi regionali del personale precario -in possesso di requisiti predeterminati- per cui opera detta trasformazione. In relazione a questa operazione l'amministrazione non dispone di alcun potere di emettere giudizi comparativi, ed è inoltre assente qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, il che porta a escludere, quanto meno prima facie, l'esistenza di una vera e propria procedura concorsuale rientrante, come tale, nella giurisdizione del G.A..

Tale conclusione è avvalorata dal tenore letterale dell'art. 81, comma 2, della L.R. n.1/2008, disposizione che, nel dettare norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale, prevede che: *"I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge"*.

Non vi è questione in merito alla legittimazione passiva della Regione, comunque correttamente individuata. L'essere stata l'Amministrazione che in concreto ha utilizzato la prestazione della ricorrente non sembra elemento sufficiente ad attribuire alla ASL la veste di parte processuale nel presente giudizio. Indi, correttamente, parte ricorrente non l'ha citata in giudizio.

Nel merito la domanda proposta nei confronti della Regione Campania sia pur allo stato dell'attuale cognizione cautelare, per sua natura limitata, è fondata e va, pertanto, accolta.

Dal decreto dirigenziale n. 58 del 27 maggio 2009, pubblicato sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, la parte ricorrente risulta fra i non ammessi nell'elenco regionale relativo al Ruolo sanitario, profilo ausiliario specializzato, sulla scorta della "mancanza del requisito temporale servizio triennale".

Parte ricorrente allega attestato di servizio del 2.2.2010 (a folio 24 della produzione di parte).

avv. Letizia
11/8/10

03 AGO 2010

27.10.2005, pongono in essere delle "appendici" a quel medesimo contratto, tanto che alla ricorrente è richiesto proprio che all'atto della sottoscrizione della proroga porti con sé il "contratto di lavoro stipulato in data 27.10.2005" (che è dunque uno solo; cfr. documenti a folio da 13 a 24 della produzione del ricorrente).

Alla luce di quanto emerso nel presente giudizio cautelare, perciò la motivazione a sostegno della sua esclusione "mancanza requisito temporale servizio triennale" è insussistente.

Ciò allo stato dell'attuale cognizione cautelare, è più che sufficiente a consolidare il fumus del buon diritto della parte ricorrente.

Va detto, essendo requisito necessario dell'azione, che sussiste nella specie il periculum in mora. Infatti il mancato inserimento negli elenchi regionali del personale precario ben potrebbe determinare nell'immediato la mancata stabilizzazione, contemporaneamente rendendo impossibile qualsiasi giudizio, da parte degli organi regionali competenti, in ordine al possesso dei requisiti previsti per poter beneficiare della trasformazione del rapporto di lavoro da precario a rapporto a tempo indeterminato, con conseguente, definitiva negazione del diritto fatto valere.

Per le suesposte argomentazioni, la domanda come proposta nei confronti della Regione Campania deve essere accolta e, in via cautelare e urgente, va ordinato all'Amministrazione predetta l'inserimento dell'istante nell'elenco regionale del personale precario di cui al D.D. n. 76 del 10.6.2009, ad ogni fine di legge.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

P.Q.M.

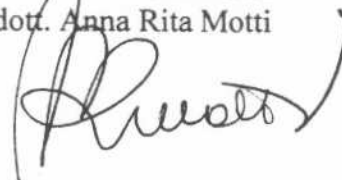
Il Giudice del Lavoro così provvede :

1. accoglie la domanda proposta nei confronti della Regione Campania, e per l'effetto, dichiara l'insussistenza del motivo di esclusione di cui al BURC in atti e ordina alla predetta di provvedere all'inserimento dell'istante nell'elenco regionale del personale precario di cui al D.D. n. 76 del 10 giugno 2009;
2. condanna la Regione Campania al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio cautelare che liquida in complessivi euro 1500,00 di cui euro 1200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. A. Golino e F. Laurenza, antistatari.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni.

In Santa Maria Capua Vetere, il 31.5.2010

IL GIUDICE
dott. Anna Rita Motti



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Dipartimento di Santa Maria Capua Vetere
31 MAG. 2010
CAPOCANTIERE


GA 31.5.10